

CONTRATTO DI VENDITA SU PIANTE DI PIANTE ORNAMENTALI

Tra

1) Il/la Sig./Sig.ra/La Società _____, con sede legale in _____,
C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di
_____ (di seguito "Venditore");

e

2) Il/la Sig./Sig.ra/La Società _____, con sede legale in _____,
C.F./P.IVA _____, rappresentata da _____ in qualità di
_____ (di seguito "Compratore");

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 — Oggetto del contratto

1.1 Il Venditore vende e il Compratore acquista, alle condizioni di seguito indicate, le piante ornamentali descritte nella scheda tecnica allegata (Allegato A) che forma parte integrante del presente contratto:

- Specie/varietà: _____;
- Et /forma/vaso/altezza: _____;
- Quantit  prevista (indicativa): _____;
- Ubicazione delle piante: terreno/serra sito in _____.

Art. 2 — Natura della vendita e momento del trasferimento della propriet  e dei rischi

2.1 La vendita   qualificata come:

Vendita a corpo (forfait): il Compratore acquista la produzione futura per l'intero a corpo al prezzo forfetario indicato all'Art. 4; con la scelta della vendita a corpo il Compratore assume il rischio della mancata o insufficiente produzione sin dalla data di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 1472 c.c.

Vendita a misura (a quantit ): il prezzo sar  determinato in base alla quantit  e/o qualit  delle piante effettivamente raccolte/messe a disposizione al momento della separazione/taglio; la propriet  e i rischi si trasferiscono al momento della effettiva separazione/consegna, salvo diversi patti espressi.

(Barrare la modalit  prescelta e compilare le relative disposizioni che seguono.)

2.2 Nel caso di vendita a corpo il trasferimento del rischio al Compratore avviene dalla data di sottoscrizione del presente contratto; la propriet  dei singoli esemplari si acquista al momento della separazione/estrazione/ritiro come indicato nel presente contratto, salvo diversa pattuizione scritta.

2.3 Nel caso di vendita a misura gli effetti della vendita (acquisto della propriet  e obbligo di pagamento) si avranno soltanto al momento della separazione/raccolta/consegna delle piante; in caso di perdita totale della produzione senza diversa pattuizione, il contratto si intende risolto e non sono dovuti corrispettivi.

Art. 3 — Obblighi del Venditore

3.1 Il Venditore si impegna a coltivare e mantenere le piante con diligenza e secondo le consuetudini tecniche del settore fino al momento della consegna/ritiro, salvo diverso accordo scritto.

3.2 Il Venditore consegnerà le piante in conformità alla scheda tecnica (Allegato A) e provvederà, prima della consegna, all'espletamento di eventuali obblighi fitosanitari e alla fornitura della documentazione relativa (certificati fitosanitari, plant passport, ecc.) ove richiesto dalle normative vigenti.

3.3 Eventuali interventi straordinari richiesti dal Compratore saranno a carico di quest'ultimo salvo diverso accordo scritto.

Art. 4 — Corrispettivo e modalità di pagamento

4.1 Prezzo complessivo pattuito (se vendita a corpo): € _____ + IVA se dovuta.

4.2 Prezzo unitario (se vendita a misura): € _____ per _____ (unità/peso) + IVA se dovuta.

4.3 Modalità di pagamento: _____ (es. acconto € __ alla firma, saldo € __ alla consegna; bonifico bancario intestato a ____, IBAN ____, ecc.).

4.4 In caso di vendita a corpo il Compratore rinuncia a chiedere riduzioni del prezzo per difetto di produzione salvo dolo o colpa grave del Venditore.

4.5 Le fatture saranno emesse in conformità al DPR 633/1972; per le vendite a corpo la fattura potrà fare espresso riferimento al presente contratto senza indicazione di quantità determinata.

Art. 5 — Consegna, ritiro e trasporto

5.1 Luogo di consegna/ritiro: _____. Termine previsto per la consegna/ritiro: dal _____ al _____.

5.2 Le spese di imballaggio, carico, trasporto e scarico sono a carico di: [] Venditore [] Compratore — indicare: _____.

5.3 Il rischio di perdita o deterioramento delle piante grava su: [] Venditore [] Compratore — nei termini di cui all'Art. 2.

5.4 Il Venditore avviserà il Compratore con __ giorni di preavviso per la resa/ritiro delle piante; in mancanza di ritiro entro __ giorni dal preavviso il Venditore potrà addebitare spese di custodia di € __ al giorno.

Art. 6 — Controlli e accettazione

6.1 Al momento della consegna/ritiro il Compratore potrà verificare conformità e qualità delle piante; eventuali contestazioni devono essere segnalate per iscritto entro __ giorni dalla consegna/ritiro, a pena di decadenza.

6.2 Difformità riconosciute daranno diritto, a scelta del Compratore, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto secondo la gravità della difformità e salvo diverso accordo.

Art. 7 — Assicurazione e responsabilità

7.1 Se non diversamente previsto, le parti concordano che fino al trasferimento dei rischi resterà a carico del Venditore l'onere delle cure ordinarie; in caso di vendita a corpo i rischi ordinari e straordinari sono a carico del Compratore dalla data di stipula.

7.2 È facoltà delle parti stipulare polizza assicurativa contro danni atmosferici, eventi naturali o altri rischi per conto di: [] Venditore [] Compratore — dettagli polizza: _____.

Art. 8 — Obblighi fiscali e documentazione

8.1 Le parti rispettano gli obblighi fiscali e amministrativi previsti dalla normativa vigente (compresi DPR 633/1972 e disposizioni relative all'IVA). Per le vendite in piedi a corpo le fatture potranno contenere il riferimento al presente contratto; per le vendite a misura le fatture indicheranno natura, qualità e quantità come previsto dalla normativa.

8.2 Eventuali imposte, tasse o oneri derivanti dalla vendita e/o trasferimento sono a carico di: _____.

Art. 9 — Registrazione e data certa

9.1 Il presente contratto sarà registrato a pagamento o in caso d'uso secondo le modalità previste (DPR 131/1986 art. 6) se le parti lo riterranno necessario.

9.2 Le parti convengono che ai fini della data certa e del trasferimento dei rischi potrà essere utilizzata la comunicazione tramite PEC (PEC del Venditore: _____; PEC del Compratore: _____) con data di invio che farà piena prova tra le parti.

Art. 10 — Forza maggiore

10.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile per l'inadempimento totale o parziale imputabile a causa di forza maggiore o eventi non prevedibili e non controllabili (es. eventi atmosferici estremi, calamità naturali, epidemie, interferenze normative). La parte che invoca la forza maggiore notificherà tempestivamente l'altra parte e fornirà documentazione utile.

Art. 11 — Risoluzione e penali

11.1 In caso di inadempimento grave della controparte la parte adempiente potrà richiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto con risarcimento dei danni. Le parti concordano una penale per inadempimento di € __ per ogni violazione di: _____ (facoltativo).

11.2 Eventuali spese di recupero credito saranno a carico della parte inadempiente.

Art. 12 — Norme applicabili e foro competente

12.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, con specifico richiamo alle norme relative alla vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.), ai frutti (artt. 820 e 821 c.c.) e alla disciplina dei contratti agrari (L. 203/1982), fatte salve le disposizioni cogenti.

12.2 Per ogni controversia sarà competente il Foro di _____, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

Art. 13 — Clausole finali

13.1 Il presente contratto, comprensivo degli allegati, costituisce l'intero accordo tra le parti e annulla e sostituisce ogni precedente intesa, orale o scritta, relativa al medesimo oggetto.

13.2 Ogni modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Allegati:

- Allegato A — Scheda tecnica delle piante: _____
- Allegato B — Piano di coltivazione/manutenzione (se previsto): _____
- Allegato C — Documentazione fitosanitaria: _____

Luogo e data: _____, li _____

Per il Venditore

Firma: _____

Nome e qualifica: _____

Per il Compratore

Firma: _____

Nome e qualifica: _____

Testimoni (se richiesti)

1) Nome: _____ Firma: _____

2) Nome: _____ Firma: _____